DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA' 8 aprile 2020, n. 276 Avviso di Selezione dei Soggetti Intermediari per la gestione dei Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro – D.D.1112/2019. Misure urgenti per avviare interventi indifferibili a seguito della pandemia Covid-19. Modifica schema Convenzione approvato con D.D. 1205/2019.

## Il giorno 08/04/2020, La Dirigente del Servizio Politiche per i Minori, le Famiglie, le Pari Opportunità

- visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
- visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- visto l'art. 18 del Dlgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal D. Lgs n. 101/2018

### Richiamati:

- la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: "Adozione del modello organizzativo denominato
   "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA";
- il DPGR n. 316/2016 di attuazione del modello organizzativo "Maia";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
- la D.G.R. n. 366 del 26/02/2019, che ha conferito l'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al dr. Benedetto Giovanni Pacifico e confermato l'incarico di Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;
- la D.D. n. 410 del 10/05/2019 con la quale Il Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha delegato i Dirigenti di Servizio ad adottare atti e provvedimenti amministrativi nelle materie affidate alla gestione e responsabilità del proprio Servizio e ad operare sui pertinenti capitoli di spesa.

## Visti:

- la Legge 8 marzo 2000, n.53, recante: "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";
- il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";
- il D.Lgs. n.198 11 aprile 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art.6 della legge 28 novembre 2005, n.246;
- la Legge Regionale del 10/07/2006, n. 19, "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";
- la Legge Regionale del 21 marzo 2007, n.7, recante "Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia e gli strumenti di attuazione";
- la legge regionale 13 luglio 2017, n. 28 "Legge sulla partecipazione";

- il D.lgs n.159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e ss.mm;
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". (c.d. "Decreto Cura Italia");
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019
   e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)";
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021";
- il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale, approvati con D.G.R. n. 95 del 22.01.2019;
- la D.G.R. n. 1877 del 14.10.2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento amministrativo, rileva quanto segue:

### Premesso che:

- al fine di potenziare il quadro delle tutele a favore dei lavoratori e delle lavoratrici, la Regione Puglia ha inteso promuovere la costituzione di Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro, gestiti da Enti Bilaterali o Ordini professionali. Il nuovo intervento si pone in continuità con le sperimentazioni precedenti avviate dall'Amministrazione regionale, al fine di consolidare e dare continuità alle misure a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici già sperimentate con successo, prevedendo, a tal fine, che le risorse dei Fondi pubblico-privati siano utilizzate per rispondere ai bisogni rilevati in tema di salute, istruzione, sostegno alla genitorialità e conciliazione vita-lavoro;
- con D.G.R. n. 2165 del 27/11/2019 sono state attivate le risorse per la costituzione dei suddetti Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro pari ad € 2.500.000,00;
- con la stessa D.G.R. n. 2165/2019 è stata autorizzata la copertura finanziaria in termini di spazi finanziari, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi 819 a 843, ai sensi della DGR n. 1877/2019;
- con D.D. n. 1112 del 3/12/2019 (pubblicata nel BURP n. 144 del 12/12/2019) è stato approvato l'Avviso Pubblico per la Selezione dei Soggetti Intermediari per la gestione dei Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro (di seguito "Avviso"), e si è provveduto all'assunzione dell'obbligazione giuridica non perfezionata della somma complessiva di € 2.500.000,00 in favore degli Enti Bilaterali e Ordini Professionali pugliesi, in attuazione della D.G.R. n. 2165/2019, rimandando a successivo atto l'impegno delle risorse, a seguito dell'individuazione dei Soggetti Beneficiari;
- con D.D. n. 1205 del 20/12/2019 (pubblicata nel BURP n. 10 del 23/01/2020) si è proceduto ad approvare la graduatoria dei Soggetti Intermediari ammessi al finanziamento, a ripartire, assegnare e impegnare le risorse in favore dei soggetti ammissibili al finanziamento e ad approvare lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra Soggetti Intermediari e Regione Puglia, ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso.
- a seguito della approvazione della suddetta graduatoria, la scrivente sezione regionale, quale attività propedeutica alla sottoscrizione della Convenzione di cui all'art.7 dell'Avviso,

- ha avviato le necessarie attività di verifica e controllo sulle autocertificazioni prodotte dai Soggetti Intermediari ammessi al finanziamento in sede di candidatura, avanzando, per ciascuno di essi, formale richiesta ai diversi soggetti preposti al rilascio delle certificazioni in materia di sanzioni amministrative dipendenti da reato, carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, casellario giudiziale, carichi pendenti in qualità di soggetto d'imposta;
- avanzato alla Prefettura formale richiesta di concessione delle credenziali di accesso al Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia);
- a fronte delle suddette richieste, ad oggi non è stato possibile concludere le attività di verifica e controllo in quanto, a causa del rallentamento delle attività dovute all'emergenza epidemiologica connessa alla pandemia da COVID 19 in corso, non sono ancora pervenuti tutti i certificati richiesti, né sono state rilasciate le credenziali di accesso necessarie a effettuare le verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs n 159/2011 e ss.mm.

## Considerato che:

- II D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. prevede:
  - l'obbligo di acquisire l'informazione antimafia, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti il cui valore sia superiore ai 150.000,00 euro (art.91, comma 1);
  - che, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne da' comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito. (art.92, comma2);
  - che, decorsi i suddetti termini, "ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente" si possa procedere anche in assenza dell'informazione antimafia. In tal caso i "contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite". (art.92, comma 3);
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia") prevede, all'art.103, che le pubbliche amministrazioni adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, "con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati";
- si rende necessario, a fronte dei ritardi riscontrati nell'acquisizione dei certificati richiesti nell'ambito delle attività di verifica e controllo delle autocertificazioni prodotte in sede di candidatura, al fine di non aggravare ulteriormente i procedimenti, adottare tutte le misure organizzative volte a consentire agli Enti ammessi al finanziamento il tempestivo avvio, nel rispetto di quanto previsto dall'art.3 "Compiti dei Soggetti Intermediari" dell'Avviso 1112/2019, di interventi ritenuti indifferibili a causa dell'emergenza sanitaria, sociale ed occupazionale in corso dovuta alla pandemia Covid-19, a valere sulle risorse dei Fondi pubblico-privati per il sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro.

## **Ritenuto**, per le motivazioni sopra riportate:

 di procedere, ai sensi dell'art.92, comma 3, del D.lgs n. 159/2011 e ss.mm., – a seguito della richiesta dell'informazione antimafia e nel rispetto di quanto previsto dall'art.3 - "Compiti dei Soggetti Intermediari" dell'Avviso n. 1112/2019 – alla sottoscrizione delle Convenzioni regolanti i rapporti tra Soggetti Intermediari

- e Regione Puglia di cui all'art.7 dell'Avviso su richiesta degli Enti interessati in relazione ad interventi ritenuti indifferibili a causa dell'emergenza sanitaria, sociale ed occupazionale in corso dovuta alla pandemia Covid-19;
- di modificare lo schema di Convenzione, approvato con D.D. 1205/2019, al fine di consentire il riconoscimento delle spese sostenute anche prima della sottoscrizione della suddetta Convenzione per l'erogazione delle misure di sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici definite dall'Avviso redatto dal Soggetto Intermediario e sottoposto alla valutazione preventiva della Regione Puglia;
- di approvare il nuovo schema di Convenzione di cui all'<u>Allegato 1</u>, parte integrante e sostanziale del presente
  provvedimento, a salvaguardia della riconoscibilità delle spese sostenute dai Soggetti Intermediari.

# VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. e dal Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

## Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

## Tutto ciò premesso e considerato

# La Dirigente del Servizio Politiche per i Minori, le Famiglie, le Pari Opportunità

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito

## **DETERMINA**

- 1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende integralmente riportato;
- 2. di dare atto che si procederà, ai sensi dell'art.92, comma 3, del D.lgs n. 159/2011 e ss.mm., a seguito della richiesta dell'informazione antimafia e nel rispetto di quanto previsto dall'art.3 "Compiti dei Soggetti Intermediari" dell'Avviso n. 1112/2019 alla sottoscrizione delle Convenzioni regolanti i rapporti tra Soggetti Intermediari e Regione Puglia di cui all'art.7 dell'Avviso su richiesta degli Enti interessati in relazione ad interventi ritenuti indifferibili a causa dell'emergenza sanitaria, sociale ed occupazionale in corso;
- 3. di modificare lo schema di Convenzione, approvato con D.D. 1205/2019, al fine di consentire il

riconoscimento delle spese sostenute anche prima della sottoscrizione della suddetta Convenzione per l'erogazione delle misure di sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici definite dall'Avviso redatto dal Soggetto Intermediario e sottoposto alla valutazione preventiva della Regione Puglia;

- 4. di **approvare** il nuovo schema di Convenzione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a salvaguardia della riconoscibilità delle spese sostenute dai Soggetti Intermediari.
- 5. che il presente provvedimento:
  - a. è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i;
  - b. è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 nonché dal R.R. n. 5/2006 in materia di protezione dei dati personali;
  - c. sarà pubblicato all'albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere nelle more dell'istituzione dell'Albo telematico;
  - d. sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
  - e. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it nella Sezione Amministrazione Trasparente;
  - f. sarà trasmesso in copia all'Assessore al Welfare;
  - g. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
  - h. è composto da n. 6 pagine e 1 Allegato, parte integrante e sostanziale;
  - i. è adottato in originale.

La Dirigente del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità Dr.ssa Francesca Zampano



## Allegato 1

### Schema di Convenzione

con i Soggetti intermediari per la gestione dei Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro

Il presente allegato si compone di n. 8 pagine La Dirigente del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità dott.ssa Francesca Zampano



#### Premesso che:

- al fine di potenziare il quadro delle tutele a favore dei lavoratori e delle lavoratrici, la Regione Puglia ha inteso promuovere la costituzione di Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro, gestiti da Enti Bilaterali o Ordini professionali. Il nuovo intervento si pone in continuità con le sperimentazioni precedenti avviate dall'Amministrazione regionale con la costituzione di Fondi pubblico privati per la flessibilità, di cui alla D.D. n. 535 del 20/06/2011, e dei Fondi pubblico privati per il sostegno alla genitorialità, di cui alla D.D. n. 830 del 23/08/2016, al fine di consolidare e dare continuità alle misure a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici già sperimentate con successo;
- con D.G.R. n. 2165 del 27/11/2019 sono state attivate le risorse per la costituzione dei suddetti Fondi pari ad € 2.500.000,00 ed è stata autorizzata la copertura finanziaria in termini di spazi finanziari, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi 819 a 843, ai sensi della DGR n. 1877/2019;
- con D.D. n. 1112 del 3/12/2019 (pubblicata nel BURP n. 144 del 12/12/2019) è stato approvato l'Avviso Pubblico per la Selezione dei Soggetti Intermediari per la gestione dei Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro (di seguito "Avviso"), e si è provveduto all'assunzione dell'obbligazione giuridica non perfezionata della somma complessiva di € 2.500.000,00 in favore degli Enti Bilaterali e degli Ordini professionali pugliesi, rimandando a successivo atto l'impegno delle risorse, a seguito dell'individuazione dei Soggetti Beneficiari;
- con D.D. n. 1205 del 20/12/2019 (pubblicata nel BURP n. 10 del 23/01/2020) la Regione Puglia Sezione Promozione della Salute del Benessere, Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità ha approvato, la graduatoria dei Soggetti ammissibili al finanziamento per la gestione dei Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro in esito all'Avviso pubblico di selezione approvato con la D.D. n.1112 del 3/12/2019, approvato lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti Intermediari ed impegnato le risorse nei confronti dei Soggetti Beneficiari individuati;
- l'Ente Bilaterale \_\_\_\_\_\_Soggetto proponente in forma singola risulta ammesso a finanziamento;
- con D.D. n. del , a fronte dei ritardi riscontrati nell'acquisizione dei certificati richiesti nell'ambito delle attività di verifica e controllo delle autocertificazioni prodotte in sede di candidatura, al fine di non aggravare ulteriormente i procedimenti, sono state adottate tutte le misure organizzative volte a consentire agli Enti ammessi al finanziamento il tempestivo avvio di interventi ritenuti indifferibili a causa dell'emergenza sanitaria, sociale ed occupazionale in corso dovuta alla pandemia Covid-19, a valere sulle risorse dei Fondi pubblico-privati per il sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro:
  - prevedendo la possibilità di procedere, ai sensi dell'art.92, comma 3, del D.lgs n. 159/2011 e ss.mm., a seguito della richiesta dell'informazione antimafia e nel rispetto di quanto previsto dall'art.3 "Compiti dei Soggetti Intermediari" dell'Avviso n. 1112/2019 alla sottoscrizione delle Convenzioni regolanti i rapporti tra Soggetti Intermediari e Regione Puglia su richiesta degli Enti interessati in relazione ad interventi ritenuti indifferibili;
  - approvando la modifica allo schema di Convenzione di cui alla D.D. 1205/2019, a salvaguardia della riconoscibilità delle spese sostenute dai Soggetti Intermediari, anche in data antecedente alla sottoscrizione della Convenzione, per l'erogazione delle misure di sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici definite dall'Avviso redatto dal Soggetto Intermediario e sottoposto alla valutazione preventiva della Regione Puglia.



Con	isiderato che:			
-	in sede di presentazione dell'istanza di candidatura il Soggetto Intermediario ha espressamente dichiarato la disponibilità a co-finanziare, in ipotesi di inserimento nella graduatoria dei soggetti finanziati, il "Fondo pubblico-privato per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro" con un importo pari a € ;			
-	l'importo assegnato dalla Regione Puglia con la D.D. ndelè pari a €			
-	le risorse rese disponibili dal Soggetto Intermediario e dalla Regione Puglia, sottoscrittrici del presente Atto, consentono di attivare il Fondo pubblico-privato per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro, la cui dotazione finanziaria complessiva ammonta a €			
_	l'Avviso prevede, all'art.7, che ciascun Soggetto Intermediario sottoscriva con Regione Puglia – Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità apposita Convenzione, in cui sono specificati e regolati gli adempimenti a carico del Soggetto Intermediario, l'importo e le modalità di trasferimento delle risorse da parte di Regione Puglia ed ogni altro elemento che Regione Puglia riterrà utile per la corretta gestione delle risorse			
-	con riferimento all'Ente Bilaterale, è stata richiesta l'informazione antimafia, acquisita alla banca dati al prot. N.			
_	il comma 3) dell'art. 92 del D.Ivo n. 159/2011 e s.m.i., prevede che"decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite".			
Tut	to ciò premesso e considerato			
Art. 1 – Richiamo delle premesse				
Le p	premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante del presente Atto.			
	Art. 2 – Oggetto			
800	n la presente Convenzione Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33 (C.F. 17210727), qui rappresentata dalla dott.ssa Francesca Zampano, in qualità di dirigente del Servizio nori, Famiglie e Pari Opportunità, domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede del			

Servizio, in Bari, Via G. Gentile, n.52 e\_\_\_\_\_\_, con sede legale

come risorse rese disponibili dal Soggetto Intermediario.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Intermediario assume l'obbligo di gestire il

Fondo rispettando gli adempimenti a suo carico specificati nel presente Atto.



#### Art. 3 - Compiti del Soggetto Intermediario

Al Soggetto Intermediario è affidata la gestione di un Fondo pubblico-privato per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro.

Ai sensi dell'art.3 dell'Avviso, il Soggetto Intermediario si impegna a:

- realizzare un'analisi dei fabbisogni delle lavoratrici e dei lavoratori dell'ambito economico/professionale e territoriale di riferimento, da documentare con un apposito documento di analisi, finalizzata alla definizione della tipologia di interventi da finanziare attraverso il Fondo;
- definire, sulla base di quanto emerso in fase di analisi dei fabbisogni, le misure erogabili
  attraverso il Fondo, integrative rispetto a quanto già previsto dalla legislazione, dalla
  contrattazione collettiva e dalla regolamentazione previdenziale di categoria, individuandole tra
  le tipologie di intervento specificate all'art.3 dell'Avviso;
- redarre un Avviso rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori delle imprese aderenti all'Ente Bilaterale, finalizzato alla descrizione delle misure erogabili e alla regolamentazione dei tempi e delle modalità di erogazione delle stesse;
- promuovere l'Avviso verso i lavoratori e le lavoratrici destinatarie;
- erogare le misure ivi previste;
- rendicontare la spesa;
- comunicare su base semestrale a Regione Puglia i dati di monitoraggio circa le prestazioni erogate.

## Art. 4 – Referenti

La persona autorizzata a rappresentare il Soggetto Intermediario presso e nei rapporti con la Regione Puglia in ordine a tutte le comunicazioni e le richieste inerenti la gestione del Fondo, già indicata in sede di candidatura, è il Sig./Sig.ra/Dott./Dott.ssa/Avv. \_\_\_\_\_\_\_\_("Referente di Progetto"). Eventuale variazione del referente di progetto dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione.

Per Regione Puglia - Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità i rapporti con il Soggetto Intermediario sono tenuti dalla Responsabile del procedimento, Dott.ssa Francesca Venuleo.

## Art. 5 – Primi adempimenti del Soggetto Beneficiario

- 1. Il Soggetto Intermediario si impegna a presentare alla Regione Puglia, entro il termine di 180 gg. (centottanta) dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, l'Avviso definitivo per l'erogazione delle misure previste, allegando il documento attestante modalità di realizzazione e risultati dell'attività di rilevazione dei fabbisogni delle lavoratrici e dei lavoratori dell'ambito economico/professionale e territoriale di riferimento, finalizzata alla definizione della tipologia di interventi da finanziare attraverso il Fondo.
- Una bozza di Avviso, accompagnata dal documento di analisi dei fabbisogni, potrà essere inviata entro 120 gg. (centoventi) dalla sottoscrizione della presente Convenzione alla Regione Puglia, che potrà fornire, in ottica di collaborazione interistituzionale, indicazioni per la stesura dell'Avviso definitivo.

## Art. 6 – Obblighi del Soggetto Intermediario

- 1. Il Soggetto Intermediario è responsabile delle attività inerenti la corretta gestione del Fondo, per cui Regione Puglia è esonerata da ogni responsabilità nei confronti di terzi per fatti ad essa non imputabili.
- 2. Il Soggetto Intermediario si impegna a:
  - assicurare la corretta gestione e funzionamento del Fondo;
  - assolvere i compiti ad esso assegnati ai sensi dell'art.3 dell'Avviso e della presente Convenzione;



- curare la promozione dell'intervento di cui alla presente Convenzione nei confronti dei potenziali destinatari secondo i principi di pari opportunità per tutti e di non discriminazione nell'accesso al Fondo:
- menzionare in tutte le attività e in tutti i documenti connessi alla realizzazione dell'intervento la Regione Puglia – Sezione Promozione della Salute e del Benessere – Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità quale Ente promotore e finanziatore del Fondo;
- adottare per il Fondo un sistema di contabilità separata ed utilizzare un conto corrente dedicato, di cui avvalersi per la movimentazione finanziaria attinente le attività affidate;
- fornire tempestivamente a Regione Puglia, nelle diverse fasi di realizzazione e rendicontazione delle attività svolte, le informazioni e i dati necessari al monitoraggio dell'intervento, come indicati all'art.7, nonché ogni altro documento che Regione Puglia riterrà utile alla verifica sulla correttezza e trasparenza della attività espletate;
- assicurare lo svolgimento di idonei controlli, anche a campione, previsti dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati in tutte le fasi del procedimento;
- anticipare la quota del 10% delle risorse assegnate da Regione Puglia, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta approvazione della rendicontazione finale prodotta dal Beneficiario in ordine al 100% della spesa effettuata;
- presentare il rendiconto delle spese sostenute, comprovate da idonei documenti contabili.

### Art. 7 - Monitoraggio

Il Soggetto Intermediario dovrà assicurare la valutazione sull'efficacia e sulla qualità degli interventi, fornendo alla Regione Puglia - Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità report di valutazione in itinere ed ex post.

A tal fine, il Soggetto Intermediario, a partire dalla sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a

- presentare relazioni semestrali sullo stato di avanzamento dell'intervento, redatte secondo lo schema che verrà indicato dalla Regione, anche in assenza delle condizioni per avanzare le domande di pagamento di cui al successivo art.10;
- presentare, a conclusione dell'intervento, in sede di rendicontazione finale, una relazione finale, redatta secondo lo schema che verrà indicato dalla Regione.

## Art. 8 – Validità della Convenzione e obblighi di comunicazione

La presente Convenzione ha validità fino al completamento delle attività, a seguito della totale rendicontazione delle risorse finanziarie costituenti il Fondo.

Il Soggetto Intermediario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Responsabile del Procedimento eventuali variazioni in ordine alle dichiarazioni rese in sede di presentazione della candidatura ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, scrivendo alla pec servizisociali pariopportunita@pec.rupar.puglia.it.

## Art. 9 – Norma finanziaria

Le risorse complessivamente disponibili per la creazione del Fondo per il sostegno ai	i genitori e alla
conciliazione vita-lavoro, di cui alla presente Convenzione, ammontano a €	Lä
quota di finanziamento regionale al suddetto Fondo, pari a €	è da intenders
onnicomprensiva e deve essere integralmente destinata all'erogazione delle misure	di sostegno a
lavoratori e alle lavoratrici definite dall'Avviso redatto dal Soggetto Intermediario ed	approvato dalla
Regione Puglia. La quota di co-finanziamento resa disponibile dal Soggetto Intermed	iario – pari a 🕏
– deve essere destinata per almeno il 50% all'erogazione	delle suddette
misure e può essere utilizzata per la restante parte, in misura comunque inferiore al 50	)%, per spese d
funzionamento e di comunicazione connesse alla gestione del Fondo.	



#### Art. 10 - Modalità di erogazione delle risorse

- 1. Il contributo assegnato ad ogni Soggetto Intermediario sarà erogato secondo le seguenti modalità:
- a) una prima quota, sotto forma di anticipazione, pari al 60% del contributo provvisorio assegnato, previa:
  - sottoscrizione della presente Convenzione
  - accensione del conto corrente dedicato, ma non esclusivo, per tutte le transazioni effettuate nell'attuazione dell'intervento finanziato oggetto della presente Convenzione;
  - presentazione del'Avviso definitivo, ai sensi del precedente art. 5;
  - presentazione domanda di pagamento;
  - comunicazione alla Regione dell'avvio delle attività.
  - polizza fidejussoria a garanzia dell'importo medesimo oggetto di anticipazione.

È facoltà del Soggetto Intermediario chiedere, a titolo di Anticipazione, quote inferiori, fino al raggiungimento del 60% del contributo assegnato, presentando polizze fidejussorie a garanzia dei medesimi importi richiesti.

- una seconda quota, sotto forma di pagamento intermedio, pari al 30% del contributo provvisorio assegnato, a fronte di un avanzamento della spesa pari ad almeno il 60% del costo complessivo del progetto, previa:
  - presentazione di domanda di pagamento;
  - rendiconto della spesa effettuata, corredato da tutta la documentazione comprovante le spese ammissibili sostenute:
  - polizza fidejussoria a garanzia dell'importo medesimo oggetto di pagamento intermedio.

È facoltà del Soggetto Intermediario chiedere, a titolo di pagamento intermedio, quote inferiori, fino al raggiungimento del 30% del contributo assegnato, presentando polizze fidejussorie a garanzia dei medesimi importi richiesti. L'avanzamento di spesa necessario sarà rideterminato in proporzione alla quota richiesta a titolo di pagamento intermedio<sup>1</sup>.

- erogazione finale, a saldo, nella misura massima del 10%, a fronte di un avanzamento pari al 100% del costo complessivo del progetto, previa:
  - presentazione di domanda di pagamento;
  - rendiconto finale della spesa effettuata, corredato da tutta la documentazione comprovante le spese ammissibili sostenute.
- Nel caso di documentazione incompleta, la Regione provvede a richiedere le necessarie integrazioni, che dovranno essere fornite dal Soggetto Intermediario nei 30 giorni successivi alla richiesta.
- 3. Le polizze fideiussorie stipulate dai Soggetti Intermediari a garanzia degli importi richiesti come I anticipazione e pagamento intermedio dovranno essere rilasciate da:
  - banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia;
  - società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS:
  - società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 106 del Decreto Legislativo n. 141/2010 e s.m.i.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A fronte di una richiesta, a titolo di pagamento intermedio, pari al 20% del contributo provvisorio assegnato, sarà necessario un avanzamento di spesa pari ad almeno il 53,3% del costo complessivo del progetto. A fronte di una richiesta, a titolo di pagamento intermedio, pari al 10% de contributo provvisorio assegnato, sarà necessario un avanzamento di spesa pari ad almeno il 46,6% del costo complessivo del progetto.



Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 riformato, "Albo degli intermediari finanziari", tenuto presso la Banca d'Italia.

- 4. La garanzia dovrà contenere espressamente l'impegno della banca/società garante di rimborsare, in caso di escussione da parte della Regione, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso. La validità della suddetta polizza non è condizionata alla restituzione di copia controfirmata da parte del Soggetto Intermediario.
- 5. All'atto di erogazione delle quote di finanziamento regionale, il Soggetto Intermediario dovrà risultare in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi obbligatori.

### Art. 11 - Rendicontazione finale e determinazione del contributo definitivo

- A fronte dell'importo provvisoriamente concesso dalla Regione Puglia a ciascuno dei Soggetti Intermediari, l'ammontare definitivo del contributo finanziario sarà rideterminato a consuntivo, in fase di erogazione del saldo, a seguito della verifica delle spese ammissibili effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute come rimborsabili dalla Regione.
- 2. Regione Puglia provvederà al recupero delle somme non correttamente rendicontate.
- Tutti i costi coperti dal cofinanziamento privato andranno regolarmente documentati e rendicontati.
   Qualora, in sede di controllo della rendicontazione finale, parte del cofinanziamento privato non risultasse documentato e rendicontato, l'importo del contributo pubblico verrà ridotto proporzionalmente.
- L'erogazione del saldo resta subordinata al rispetto di tutti gli adempimenti a carico del Soggetto Intermediario indicati nella presente Convenzione.

## Art. 12 - Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute anche in data antecedente alla sottoscrizione della presente Convenzione, comprovate da fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probante equivalente, nel rispetto di quanto previsto dall'art.9. Potranno essere rendicontate le spese per l'erogazione per l'erogazione delle misure di sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici definite dall'Avviso redatto dal soggetto intermediario ed approvato dalla Regione Puglia sostenute a decorrere dal 4 marzo 2020.

## Art. 13 - Controlli e verifiche

- 1. La Regione può disporre in ogni momento controlli e verifiche sull'attuazione dell'intervento ammesso a finanziamento, anche richiedendo produzione di documenti ed effettuando verifiche in loco, con facoltà di assumere ogni utile iniziativa per assicurare il corretto svolgimento delle procedure. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto Intermediario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione delle attività.
- La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto Intermediario.

### Art. 14 - Cause di revoca del finanziamento

- 1. La Regione provvede, previa diffida, alla revoca parziale o totale del finanziamento provvisoriamente concesso, con restituzione di una somma pari all'importo del contributo eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso, nei casi in cui il Soggetto Intermediario:
  - non rispetti gli adempimenti previsti dall'Avviso e gli impegni assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione;
  - incorra in violazioni o negligenze in ordine a leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti;



- comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.
- 2. La Regione provvede alla revoca totale del finanziamento provvisoriamente concesso, con restituzione di una somma pari all'importo del contributo eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso, nei casi in cui si riscontrino in sede di verifica della documentazione prodotta:
  - l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti o atti comunque imputabili al soggetto proponente e non sanabili;
  - dichiarazioni false o mendaci rese dal Soggetto Intermediario nella domanda o nella rendicontazione della spesa.
- 3. Al verificarsi di una o più cause di revoca, la Regione, esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, trasmette il provvedimento definitivo di dichiarazione di revoca e provvede al recupero delle somme eventualmente erogate.
- Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, inadempienze o mancato rispetto degli obblighi descritti, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la Regione esperisce ogni azione nelle sedi opportune.

#### Art. 15 - Norma di rinvio

Per tutti gli aspetti non espressamente previsti nella presente Convenzione si rinvia alle norme di legge e ai regolamenti disciplinanti gli obblighi e il corretto funzionamento di ciascun soggetto sottoscrittore in relazione alla propria natura giuridica.

Bari,	
Per il Soggetto Intermediario Il Legale Rappresentante/Il legale rappresentante del Soggetto capofila	
Per la Regione Puglia La Dirigente del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità	
Dr.ssa Francesca Zampano	